

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1050/68 DELLA COMMISSIONE**  
**del 24 luglio 1968**  
**che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 847/68 <sup>(2)</sup> e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 847/68, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in

vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il prelievo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato per il melasso come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1968.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo <i>(u.c. per 100 kg)</i>
17.03	Melassi, anche decolorati	0,61

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 152 del 1° 7. 1968, pag. 9.